

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1969

(12^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione » (542) (D'iniziativa dei senatori Menchinelli ed altri);

« Istituzione di scuole professionali per infermieri » (566) (D'iniziativa dei senatori Chiariello ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (594) (D'iniziativa del senatore Burtulo);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzio-

ne delle relative scuole » (620) (D'iniziativa dei senatori Albanese ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (625) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (642) (D'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri);

« Autorizzazione ad istituire corsi di esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi » (646) (D'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni);

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali » (773):

PRESIDENTE	Pag. 88, 89, 90, 91, 92, 94 95, 96, 97, 98, 99
CHIARIELLO	89
DE LEONI	89
DEL PACE	92, 93
FERRONI	91, 92, 93, 96, 97
ORLANDI	89, 91, 92, 94, 95
PERRINO	97
PINTO, relatore	91, 92, 93, 94, 95
RIPAMONTI, ministro della sanità	89, 91, 93 95, 96, 97, 98
ZONCA	92, 93, 94, 95, 96, 98

(1) Il testo approvato ha assunto il seguente titolo: « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta ».

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)12^a SEDUTA (30 ottobre 1969)**Discussione e approvazione:**

« Modifica della lettera a), punto d), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità » (772):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 99
DE LEONI 99

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Argiroffi, Ballesi, Caroli, Chiariello, Colella, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, Ferroni, Guanti, Manenti, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Orlandi, Ossicini, Perrino, Pinto, Zelioli Lanzini e Zonca.

Intervengono il ministro della sanità Ripamonti ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Maria Pia Dal Canton.

M A N E N T I, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Seguito della discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

- « Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione » (542), d'iniziativa dei senatori Menchinelli ed altri;
- « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (566), d'iniziativa dei senatori Chiariello ed altri;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (594), d'iniziativa del senatore Burtulo;
- « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria

di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (620), d'iniziativa dei senatori Albanese ed altri;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (625), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole » (642), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri;

« Autorizzazione ad istituire corsi di esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi » (646), d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali » (773)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione », d'iniziativa dei senatori Menchinelli, Di Prisco, Filippa, Naldini e Cuccu;

« Istituzione di scuole professionali per infermieri », d'iniziativa dei senatori Chiariello, Balbo e Veronesi;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa del senatore Burtulo;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Albanese, Vignola, Buzio, Bloise, Avezzano Comes, Minnocci, Tansini e Segreto;

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Nencioni, De Marsanich e Picardo;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole », d'iniziativa dei senatori Del Pace, Orlandi, Argiroffi, Minella Molinari Angiola, Cavalli, Guanti, Manenti, De Falco, Palazzeschi, Tedesco Giglia e Ossicini;

« Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi », d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni;

« Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali ».

Ricordo alla commissione che, nel corso della precedente seduta, abbiamo approvato le norme del provvedimento fino al terzo comma incluso dell'articolo 7.

Riprendiamo dunque l'esame di tale articolo a cominciare dal quarto comma.

ORLANDI. Desidero fare un rilievo: non ritengo opportuno adibire alle funzioni di segretario della Commissione di cui all'articolo in esame un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in considerazione delle gravi difficoltà nelle quali il Ministero si trova per le note carenze di personale.

Proponerei pertanto di modificare il quarto comma dell'articolo 7.

CHIARIELLO. Le funzioni di segretario potrebbero essere svolte da un funzionario dell'ufficio del medico provinciale.

ORLANDI. Non direi, perchè abbiamo già stabilito che Presidente della Commissione stessa sia il medico provinciale.

DE LEONI. Mi pare che il Ministero fosse orientato ad inserire in questa

Commissione, come segretario, un funzionario dell'Amministrazione; ma non è necessario che sia un amministrativo del Ministero della sanità.

RIPAMONTI, ministro della sanità. Mi rimetto alla Commissione non senza far notare, tuttavia, che le carenze in organico del Ministero, cui ha fatto riferimento il senatore Orlandi, sono gravi e reali; pertanto, se il comma in discussione venisse approvato nella sua attuale formulazione, probabilmente i lavori della Commissione di cui trattasi non potrebbero svolgersi con la richiesta tempestività, perchè i funzionari della carriera direttiva, dei quali disponiamo, ripeto, sono pochissimi.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, proporrei il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma: « Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Ente ospedaliero ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

RIPAMONTI, ministro della sanità. A proposito del quinto comma dell'articolo 7 desidero precisare che i requisiti dei quali si parla devono essere posseduti da parte degli aspiranti alla data di entrata in vigore della legge, altrimenti favoriremmo quegli abusi che invece vogliamo combattere.

In sede di coordinamento si dovrà pertanto provvedere ad inserire questa precisazione, ove non fosse già contenuta nel testo del provvedimento.

Inoltre, per quanto riguarda la norma di cui al settimo comma dell'articolo in esame, sono del parere che in materia di scuole per la formazione del personale tecnico ausiliario si stabiliscano stretti rapporti di collaborazione tra Sanità e Pubblica Istruzione; ciò non ritarderà la procedura di approvazione nè delle scuole stesse nè dei relativi programmi.

Mi auguro che la Commissione sia d'accordo circa questo criterio.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 7.

(Ammissione ai corsi - Programmi).

Per l'ammissione ai corsi previsti dai precedenti articoli gli aspiranti devono presentare alla direzione della scuola domanda unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4.

I requisiti di ammissione al corso devono essere posseduti alla data di promulgazione della presente legge.

Sull'ammissione degli aspiranti decide una Commissione nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

- 1) dal Direttore della scuola per infermiere ed infermieri generici;
- 2) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dei sanitari di cui all'articolo 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
- 3) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola;
- 4) da un rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con qualifica non inferiore a quella di infermiere professionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Ente ospedaliero.

La Commissione accerta il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti nonchè l'idoneità a seguire proficuamente il corso di qualificazione.

L'insegnamento comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione vengono fissate le materie obbligato-

rie di insegnamento, gli orari e i programmi di ciascuna materia.

Gli insegnanti dei corsi devono essere scelti tra i docenti delle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Il Ministero della sanità può inviare materiale didattico, vigilare e svolgere opportune indagini e ispezioni sul regolare svolgimento dei corsi.

(È approvato).

Art. 8.

(Esame di idoneità)

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli, gli allievi devono sostenere un esame di idoneità dinanzi ad una Commissione esaminatrice, avente la stessa composizione di quella prevista dall'articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Il componente di cui alla lettera c) del menzionato articolo 8 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è sostituito da un rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di qualifica non inferiore a quella di caposala.

(È approvato).

Art. 9.

(Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali)

Fino a tutto il 1975 gli Enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso Enti ospedalieri, possono ammettere, senza obbligo di internato, al secondo anno del corso rispettivamente infermieri e puericultrici per un numero massimo di allievi non superiore alla metà di quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1) età inferiore ai 45 anni;
- 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano obbligati alla frequenza della scuola media di primo grado.
- 3) servizio presso Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale provinciale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 7.

I due rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, devono essere di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Le vigilatrici d'infanzia possono essere ammesse al secondo anno di corso di una scuola per infermieri professionali.

Ritengo che la prima parte del primo comma di tale articolo vada modificata per precisare meglio il termine entro il quale gli Enti possono ammettere determinato personale al secondo anno del corso per infermieri professionali; pertanto, alle parole « Fino a tutto il 1975 » propongo di sostituire le altre « Fino all'inizio dell'anno scolastico 1972-73 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

ORLANDI. Vorrei una spiegazione per quanto riguarda il primo comma di questo articolo.

In un precedente articolo abbiamo parlato degli Enti che hanno già le scuole per infermiere professionali e che possono ammettere in esternato allievi ed allieve per i corsi di infermiere professionale; dovrebbe essere chiarito che anche le scuole convitto di altri enti, vedi Croce Rossa Italiana, che

hanno sede presso gli ospedali devono tenere anche esse i corsi di cui all'articolo 9.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. So che a Milano, per esempio, c'è un ospedale della Croce Rossa Italiana che ha la scuola convitto per infermiere; indubbiamente questa scuola è abilitata perchè si trova presso un Ente ospedaliero.

FERRONI. Chiedo ai colleghi medici che mi spieghino quali sono i compiti delle vigilatrici d'infanzia e come questo personale si inserisce nel presente provvedimento.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Ammettiamo gli infermieri generici ai corsi per infermieri professionali; e quindi ammettiamo le puericultrici ai corsi per vigilatrici d'infanzia.

PINTO, *relatore*. Per essere vigilatrici d'infanzia è necessario il diploma di infermiere; si tratta comunque di infermiere professionali che prestano servizio presso gli ospedali pediatrici.

FERRONI. Vorrei che si precisasse, onorevole Ministro, perchè si parla di vigilatrici d'infanzia e non semplicemente di infermiere.

PRESIDENTE. Il senatore Del Pace ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma dopo la parola « infermieri » la parola « generici ».

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Sono d'accordo.

FERRONI. Formulo le più ampie riserve sul fatto che, mentre si precisa la specializzazione di puericultrice, non si indicano le specializzazioni per le altre categorie di infermieri.

PRESIDENTE. Quali sarebbero queste altre categorie?

FERRONI. Per esempio gli infermieri specializzati in traumatologia.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

Z O N C A . Ma la puericoltura non costituisce una specializzazione!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Del Pace.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del secondo comma.

P I N T O , *relatore*. Non posso non ricordare il testo che all'unanimità fu concordato dalla Sottocommissione e che personalmente ritengo tuttora valido.

Ne do lettura:

« Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di entrata in vigore della legge nelle seguenti condizioni:

- 1) età inferiore ai 40 anni;
- 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- 3) servizio presso Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale provinciale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni ».

° O R L A N D I . Sono d'accordo che sia aggiunta la specificazione « alla data di entrata in vigore della presente legge », mentre non mi sembra opportuno riportare a 40 anni l'età massima per l'ammissione ai corsi. Sono anche contrario alla soppressione, al punto 2), delle parole « ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano obbligati alla frequenza della scuola media di primo grado », anche per evitare una discriminazione nei confronti di coloro che, in possesso del diploma di quinta elementare, non erano obbligati alla frequenza della scuola secondaria di primo grado.

F E R R O N I . Se non si stabilisse l'eccezione per coloro che per ragioni di età non

erano obbligati a frequentare la scuola media, in pratica finiremmo con l'escludere la maggior parte degli infermieri generici la cui età si aggira sui 40-45 anni. In tal caso sarebbe preferibile dichiarare apertamente che non s'intende dare la possibilità di ottenere la qualifica di infermieri professionali a generici che ormai da 15-20 anni ne svolgono i compiti, solo perchè sono in possesso del semplice diploma di quinta elementare.

D E L P A C E . Al punto 3) è detto: « servizio presso Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni ». Non discuto sulla durata del servizio, ma faccio rilevare che vi sono altri ospedali, non provinciali, in cui operano molti infermieri generici. Perchè costoro non dovrebbero essere posti in condizione di partecipare ai corsi?

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. Una limitazione non può non esservi.

D E L P A C E . Porto un esempio: in Toscana, l'ospedale di Prato, attualmente non classificato provinciale, non è certo inferiore ad altri ospedali che quella classifica posseggono; lo stesso avviene per molti altri ospedali di zona del Meridione. Perchè mai agli infermieri generici che vi operano dovrebbe essere preclusa la possibilità di accedere ai corsi di qualificazione? La mia proposta, pertanto, sarebbe di usare la seguente formula: « servizio presso Ente ospedaliero o ospedale specializzato per la durata di almeno tre anni ».

Z O N C A . In tal caso si dovrebbe aumentare il numero degli anni di servizio, giacchè mi sembra inopportuno operare una sanatoria tanto vasta.

P I N T O , *relatore*. Io sono contrario.

O R L A N D I . Desidero una precisazione da parte del ministro Ripamonti. Al punto 3) si parla di « servizio presso Ente ospedaliero »; tale enti, a quanto mi risulta, sono però ancora in fase di attuazione. Stando alla let-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)12^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

tera della norma, potrebbe accadere che gli infermieri generici, per poter essere ammessi al corso, debbano prestare altri tre anni di servizio dopo la costituzione dell'Ente, sicché il loro problema non potrà essere risolto prima di tre o quattro anni. In merito desidero una spiegazione ed anche un'assicurazione da parte del Ministro.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Concordo sull'opportunità di specificare « alla data di entrata in vigore della presente legge », come proposto dal senatore Pinto.

Per quanto riguarda il punto 1), sono del parere di lasciare l'età di 45 anni, ma per ogni decisione mi rimetto alla Commissione.

Sul punto 2), insisto sull'opportunità di ammettere al corso anche gli infermieri i quali non siano in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado, considerato che debbono superare un colloquio che sarà sicuramente di una certa severità. A tal riguardo, però, presenterò nel prosieguo della discussione un emendamento onde dare al corpo insegnante la facoltà di accertare l'idoneità dei candidati dopo due o tre mesi dall'inizio del corso. In altri termini, i primi due mesi dovrebbero costituire un corso preliminare nel quale si insegnano o si integrano le conoscenze delle materie del primo anno, ovvero uno stadio intermedio per la dichiarazione di idoneità dei partecipanti da parte degli insegnanti. Tale soluzione, tra l'altro, servirebbe a non far giungere agli esami tutti gli allievi, alcuni dei quali — che si appalesano inidonei fin dall'inizio — finirebbero per perdere un anno.

ZONCA. Sono d'accordo; in tal modo si creerebbe un opportuno sbarramento iniziale.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Orlandi, mi limito a ricordare che la legge ospedaliera parifica gli ospedali di seconda categoria agli ospedali provinciali. Il senatore Del Pace, dal canto suo, ha lamentato la differenziazione che l'articolo opererebbe fra infermieri generici che operano nelle strutture ospedaliere provinciali e regio-

nali e coloro che operano nelle strutture ospedaliere di zona. Faccio presente, però, che allargando la sfera, dovremmo estendere la possibilità di partecipare ai corsi anche agli infermieri che prestano la propria attività nelle infermerie, le quali in gran parte vengono qualificate ospedali di zona.

FERRONI. Potremmo usare la dizione « Enti ospedalieri o di prima o di seconda o di terza categoria », secondo la dizione della legge precedente.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Vi sono ospedali di terza categoria che hanno non più di 50 posti letto!

DEL PACE. Ma quale rischio potremmo correre se, come ha detto lo stesso Ministro, i partecipanti al corso sono sottoposti ad un colloquio di ammissione molto severo?

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Si suppone che gli infermieri che dipendono dagli ospedali specializzati o provinciali abbiano avuto la possibilità di acquistare, durante gli anni di servizio, un bagaglio di cognizioni tecniche che non acquisiscono per forza di cose gli infermieri degli ospedali di zona. Vorrei quindi insistere per limitare il provvedimento agli infermieri generici dipendenti dagli ospedali provinciali.

Inoltre, per analogia con le modifiche apportate ieri, ritengo che i due rappresentanti della Commissione interna previsti dal penultimo comma dovrebbero essere portati a uno.

Infine propongo di aggiungere un comma del seguente tenore: « Il primo bimestre del corso è considerato preliminare all'accertamento di idoneità degli allievi alla proficua frequenza ». Questo per evitare che ci siano bocciature alla fine di un intero anno di corso, durante il quale i candidati sono certamente costretti a fare notevoli sacrifici.

PINTO, *relatore*. Devo insistere perché le modificazioni da me presentate, che sono state proposte dalla Sottocommissione, siano poste in votazione.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

Inoltre, dal momento che si sostiene la necessità di operare una sanatoria e si dice che è giusto che molti dipendenti degli ospedali che hanno per tanti anni svolto le mansioni di infermieri professionali conservino la qualifica di infermieri generici, propongo un emendamento al punto 3) dell'articolo in discussione perchè in esso si parli esplicitamente di « servizio prestato con mansioni di infermiere professionale ». La sanatoria deve essere fatta per coloro che hanno prestato servizio come infermieri specializzati e non come infermieri generici.

Non mi illudo che la mia proposta sia accettata, tuttavia prego il Presidente di metterla in votazione.

O R L A N D I . Il problema non è soltanto quello di conferire una qualifica. Si tratta di risolvere responsabilmente una situazione critica per coprire le necessità del ruolo degli infermieri, come il provvedimento vuole, con personale all'altezza dei compiti che gli vengono affidati.

Z O N C A . Scopo del disegno di legge è quello di favorire la sistemazione degli infermieri generici che già svolgono le mansioni di infermieri professionali.

Dobbiamo però seguire un criterio di selezione: non possiamo promuoverli tutti, non possiamo allargare indiscriminatamente il ruolo in modo che tutti coloro che suppongono di esercitare le mansioni di infermieri professionali possano essere ammessi al corso.

Chiedo quindi che l'emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro venga messo in votazione ed approvato, perchè costituisce uno sbarramento che noi poniamo per operare una prima selezione, in modo da accertare quali candidati meritano di passare dalla qualifica di infermieri generici a quella di infermieri professionali.

Non possiamo livellare, come stiamo facendo, tutti i gradi professionali, perchè andiamo incontro anche a preoccupanti implicazioni di carattere economico. È vero che non c'è una grande differenza tra le retribuzioni dell'infermiere generico e quelle dell'infermiere professionale, comunque anche

se minima essa esiste, e nel rendere possibile il passaggio di qualifica ad un numero considerevole di dipendenti dobbiamo tener presente che l'amministrazione ospedaliera va incontro a maggiori spese. Richiamo quindi l'attenzione dei colleghi sull'aspetto finanziario del problema.

In base a queste considerazioni mi sembra opportuno stabilire il limite di età in 45 anni, limite che è già molto alto, considerato che le Amministrazioni dello Stato pongono come limite massimo i 40 anni, salvo casi eccezionali.

P R E S I D E N T E . Procediamo con ordine votando per parti separate.

Il senatore Pinto ha presentato un primo emendamento al secondo comma tendente ad aggiungere dopo le parole « devono trovarsi » le altre « alla data di promulgazione della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al punto 1) il senatore Pinto ha presentato un emendamento tendente a riportare il limite massimo di età per partecipare al corso di qualificazione da 45 a 40 anni.

P I N T O , relatore. Signor Presidente, tengo a precisare che per me non si tratta di una questione di puntiglio, ma di principio, perchè ritengo che, se è vero che vogliamo avviarcì responsabilmente verso la riforma sanitaria, dobbiamo qualificare il personale. È mia intenzione fare ammettere il minor numero possibile al corso per infermieri professionali: sono convinto che il mio emendamento non sarà accolto, però voglio stare tranquillo con la mia coscienza.

Il personale non si qualifica dando dei titoli e basta. Insisto perciò su limite dei 40 anni di età.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(Non è approvato).

Al punto 2) il senatore Pinto ha presentato un emendamento tendente a soppri-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

mere le parole da « ad eccezione » fino a « di primo grado ».

Z O N C A . Non è possibile tale soppressione poichè negli articoli precedenti abbiamo già accettato questo principio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

(Non è approvato).

Il relatore, senatore Pinto, ha infine presentato un emendamento al punto 3) tendente ad inserire dopo la parola « servizio » le altre « con mansioni di infermiere professionale ».

O R L A N D I . Come si può parlare in una legge di una qualifica che non esiste nell'Amministrazione dello Stato? Esistono infatti le infermiere professionali, ma non gli infermieri professionali.

P I N T O , *relatore*. Ma tutta la discussione che stiamo facendo è imperniata proprio sul fatto che ci sono dipendenti ospedalieri che svolgono determinate mansioni pur non avendone la qualifica.

O R L A N D I . Siamo d'accordo, ma non c'è nessun patentino che lo comprovi. Per la legge gli infermieri generici svolgono le mansioni di infermieri generici e basta.

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. Il senatore Pinto afferma: si è detto che all'interno della struttura degli ospedali il personale di assistenza esercita mansioni superiori a quelle previste dal diploma conseguito e al titolo per cui è stato ammesso nell'ospedale, per cui personale inserviente svolge mansioni di infermiere e gli infermieri generici svolgono quelle di infermieri professionali. Devo osservare che non possiamo scrivere queste cose nel testo di una legge, però è chiaro che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero può tenerne conto per applicare un valido criterio di selezione nel designare i dipendenti in grado di essere ammessi ai corsi.

Io credo che una selezione basata su una valutazione del Consiglio di amministrazione possa dare tutte le garanzie di una decisione dettata dal buon senso e quindi accettabile senza remore.

In ultima analisi, tenere presenti, ai fini della selezione degli aspiranti al passaggio di qualifica, le mansioni da loro svolte, è indubbiamente un criterio valido, anche se non può essere recepito nel testo di una legge.

P I N T O , *relatore*. Rendo omaggio all'ottimismo del Ministro, il quale ritiene che in Italia vi siano amministratori ospedalieri capaci di giudicare il soggetto sulla base di certi elementi. Però vorrei far rilevare che queste preoccupazioni non sono esatte, perchè quando è stata approvata la legge per il riordinamento delle carriere degli enti di previdenza e di assistenza, è stato previsto che al personale che esercitava mansioni superiori fosse data una promozione. Quindi non è detto che questa sia una illegalità: è scritto nella legge che coloro i quali di fatto, esercitano mansioni direttive, anzichè mansioni di concetto, devono essere promossi al grado direttivo.

Pertanto mantengo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

(Non è approvato).

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. Il fatto che l'emendamento presentato dal relatore senatore Pinto non sia stato accolto non esclude la validità delle argomentazioni addotte dallo stesso e, quindi, l'opportunità che si tenga in qualche modo conto della idoneità dei candidati, cioè se essi abbiano o meno svolto determinate mansioni. Vorrei che questo fosse precisato e tenuto presente.

O R L A N D I . Vorrei che fosse messo a verbale il concetto che ha or ora espresso il ministro Ripamonti. Vorrei che fosse chiaro, altresì, che, se si sta alla lettera del provvedimento, questo personale deve fare tre

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

12ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

anni di servizio ancora dopo che l'ospedale sia stato dichiarato Ente ospedaliero.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Basterà tenere presente che è ospedale quello che ha le caratteristiche tali da poter reggersi quale Ente ospedaliero; cioè a dire, essere classificabile come tale. Però bisogna anche tenere presente che ci sono dei tempi tecnici da rispettare per poter passare alla predisposizione dei decreti di riconoscimento degli Enti stessi, poichè per quanto si sia abbastanza avanti, non siamo ancora arrivati a classificare tutti gli ospedali. Mi pare che questo possa bastare.

FERRONI. La cosa mi preoccupa, perchè se diciamo « Ente ospedaliero » ci riportiamo alla legge n. 132 relativa all'istituzione degli Enti ospedalieri. Se, invece, diciamo « ospedali aventi le caratteristiche per il riconoscimento di Ente ospedaliero » siamo a posto.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Allora bisogna fare molta attenzione, in quanto, per Ente ospedaliero intendiamo un ente dal quale dipende un ospedale provinciale, non possiamo dimenticare che da quell'ente può dipendere anche un ospedale zonale; se usiamo, quindi, la formula più restrittiva, il concetto cambia.

FERRONI. Ma non la usiamo!

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. L'Ente ospedaliero è un ente dal quale possono dipendere più ospedali che possono essere classificati in modo differenziato. Quindi un Ente ospedaliero può avere alle sue dipendenze sia un ospedale regionale che un ospedale provinciale, come anche, contemporaneamente, un ospedale zonale. Pertanto la dizione del n. 3) del secondo comma esprime un concetto più largo che non può dar luogo a contrasti interpretativi.

FERRONI. Non insisto, però vorrei che chiaramente restasse a verbale che lo spirito dell'articolo corrisponde alle dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti ora il terzo comma di cui do nuovamente lettura:

« L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 6 ».

(È approvato).

A questo punto il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo di un intero comma del seguente tenore:

« Il primo bimestre del corso è considerato preliminare all'accertamento di idoneità degli allievi alla proficua frequenza. La dichiarazione di idoneità degli allievi spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti ».

ZONCA. Sono favorevole a questo emendamento proposto dal Governo.

FERRONI. Non sono d'accordo. Qui si tratta di persone che hanno 40-45 anni, persone che hanno ormai perso contatto coi rudimenti della cultura elementare e media da tanti anni e che possono trovarsi smarriti nel riprendere i libri e studiare. Chi vi parla è un autodidatta che si rende conto molto bene di questo stato d'animo: se oggi dovessi trovarmi all'università, mi troverei seriamente imbarazzato nell'essere vicino ad un giovane di 18-20 anni e non per mancanza di cultura o di preparazione, ma per la mancanza di certi indirizzi scolastici. Quindi può verificarsi che queste persone, che hanno ormai superato i 40 anni e che non hanno più dimestichezza coi libri e con le materie di studio, si possano trovare seriamente imbarazzate. Pertanto suggerirei di portare il termine del bimestre almeno ad un trimestre.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)12^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, con la modifica suggerita dal senatore Ferroni.

(È approvato).

Do nuovamente lettura del quinto comma:

« I due rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, devono essere di qualifica non inferiore a quella di caposala ».

In conseguenza di quanto precedentemente approvato, tale comma dovrà essere così modificato:

« Il rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, deve essere di qualifica non inferiore a quella di caposala ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'ultimo comma:

« Le vigilatrici d'infanzia possono essere ammesse al secondo anno di corso di una scuola per infermieri professionali ».

F E R R O N I . Ma prima avevamo parlato di puericultrici!

P E R R I N O . Ma le puericultrici sono una cosa ben diversa!

F E R R O N I . Il collega Perrino, quando ne abbiamo parlato, non era presente e probabilmente non è neppure al corrente dei termini della discussione.

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. Prima abbiamo detto che la puericultrice può essere ammessa al corso attraverso il colloquio, frequenta i tre mesi di prova preliminare e poi continua; invece la vigilatrice d'infanzia è ammessa al corso senza il colloquio e senza i tre mesi di prova, perchè ha già un titolo di studio ed una preparazione che le consente di frequentare il secondo anno di corso di una scuola professionale per infermieri.

F E R R O N I . Ma siamo su un piano diverso, perchè, mentre la vigilatrice ha un diploma di scuola media e segue un corso biennale, la puericultrice frequenta per un anno con la semplice licenza elementare.

R I P A M O N T I , *ministro della sanità*. E per questo motivo è stato previsto lo sbarramento per le une e non per le altre. La puericultrice che vuole ottenere la qualifica di infermiera professionale deve frequentare l'ultimo anno di corso.

P R E S I D E N T E . Comunque la discussione è sorta da un equivoco, in quanto nella prima parte di questo articolo non si è parlato di puericultrici, bensì di vigilatrici d'infanzia; pertanto ogni discussione è inutile.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 9 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così modificato:

Art. 9.

(Ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali).

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1972-73 gli Enti debitamente autorizzati, ai sensi delle norme vigenti, alla gestione di scuole-convitto per infermiere professionali e per vigilatrici d'infanzia, con sede presso Enti ospedalieri possono ammettere, senza obbligo di internato, al secondo anno del corso rispettivamente infermieri generici e puericultrici per un numero massimo di allievi non superiore alla metà di quello fissato dai regolamenti speciali delle scuole stesse per l'ammissione al primo anno del corso.

Per l'ammissione gli aspiranti devono trovarsi alla data di promulgazione della presente legge nelle seguenti condizioni:

1) età inferiore ai 45 anni;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione dei candidati che per ragioni di età non erano tenuti a fre-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)12^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

quentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado.

3) servizio prestato presso un Ente ospedaliero, dal quale dipende almeno un ospedale provinciale generale o specializzato, per la durata di almeno tre anni.

L'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio su materie riguardanti il programma del primo anno di corso delle scuole per infermieri professionali, dinanzi ad una Commissione che ha la stessa composizione di quella prevista dal precedente articolo 6.

Il primo trimestre del corso è destinato all'accertamento della idoneità degli allievi alla ulteriore frequenza. La dichiarazione di idoneità spetta al direttore della scuola, sentito il collegio degli insegnanti.

Il rappresentante designato dalla Commissione interna di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, deve essere di qualifica non inferiore a quella di caposala.

Le vigilatrici d'infanzia possono essere ammesse al secondo anno di corso di una scuola per infermieri professionali.

(È approvato).

Art. 10.

(Spese per corsi e Commissioni).

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle Commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'Ente ospedaliero, che provvede, altresì, alla loro determinazione e liquidazione.

(È approvato).

Art. 11.

(Riserva di posti nei concorsi a favore di dipendenti da Enti ospedalieri).

Per la durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la metà dei posti in organico disponibili e messi a concorso nel ruolo del personale sanitario ausiliario e tecnico degli Enti ospe-

dalieri è riservata ai dipendenti dello stesso Ente ospedaliero che bandisce i concorsi, che si trovino in possesso dei requisiti prescritti.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. Vorrei precisare le ragioni che hanno ispirato questa norma. Gli Enti ospedalieri possono assumere personale solo per concorso. Dal canto loro, le infermiere e gli infermieri diplomati, piuttosto di sottostare a un concorso con tutte le incertezze connesse, preferiscono andarsene presso le cliniche private. Ne consegue che gli Enti ospedalieri sostengono l'onere delle scuole professionali e poi si vedono sfuggire coloro che vi hanno conseguito il diploma.

Si giustifica così la decisione di riservare la metà dei posti disponibili in organico ai dipendenti dello stesso Ente ospedaliero che bandisce i concorsi. Naturalmente il problema non si esaurisce qui, ma dovrà essere ripreso in esame in sede di legge-quadro per una definitiva soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 calcolato in lire 100 milioni si fa fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 1132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1970 e seguenti.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ZONCA. Essendo stato soppresso l'articolo 3, questo articolo è diventato superfluo. Ne propongo pertanto la soppressione.

RIPAMONTI, *ministro della sanità*. È giusto.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)12^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 12 proposto dal senatore Zonca e accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni il titolo del provvedimento, su proposta del relatore e tenuto conto del contenuto del provvedimento stesso, risulterà del seguente tenore: « Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta ».

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della lettera A), punto d), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità » (772)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modifica della lettera a), punto d), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore e di cui do lettura:

Articolo unico.

La lettera a), punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata:

« a) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo

grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C, o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso; ».

Abbiamo già ampiamente trattato l'argomento nel corso della precedente seduta esaminando il disegno di legge in sede referente, e ci siamo trovati tutti d'accordo sulla opportunità di stabilire che per accedere alla carriera di guardia di sanità sia necessario possedere d'ora in poi non più il diploma di scuola elementare, bensì quello di scuola media inferiore. Ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato senz'altro anche in sede deliberante.

D E L E O N I . Non potremmo rinviare l'esame in attesa che sia approvato il provvedimento generale sulle guardie sanitarie?

P R E S I D E N T E , relatore. Si tratta di due provvedimenti di natura diversa; anzi, questo rappresenta la anticipazione di una delle norme che saranno contenute nel disegno di legge organico.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.